



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 maggio 2011 (24.05)
(OR. en)**

10295/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0252 (COD)**

**TELECOM 69
AUDIO 14
MI 262
CODEC 839**

RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI

della: PRESIDENZA

al: CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 13872/10 TELECOM 91 AUDIO 26 MI 314 CODEC 872 + ADD1 + ADD2

n. doc. prec.: 9981/11 TELECOM 58 AUDIO 11 MI 247 CODEC 788

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio

I. INTRODUZIONE

1. Nel settembre 2010 la Commissione ha presentato la sua proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio (di seguito proposta RSPP)¹. La proposta era inclusa nel "pacchetto banda larga"², inteso ad aiutare l'UE a realizzare gli impegni, da essa assunti con l'agenda digitale europea³, di fornire a tutti gli europei un accesso alla banda larga di base entro il 2013 e alla banda larga veloce e superveloce entro il 2020.

¹ Doc. 13872/10.

² Le altre due misure incluse nel "pacchetto banda larga" sono le seguenti: una *raccomandazione* della Commissione *sull'accesso regolato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA)* [C(2010) 6223], che stabilisce un'impostazione di regolamentazione comune per l'accesso a nuove reti su fibra ad alta velocità, la quale impone alle autorità nazionali di regolamentazione delle telecomunicazioni l'obbligo di assicurare un giusto equilibrio tra l'esigenza di incoraggiare gli investimenti e quella di tutelare la concorrenza, e una *comunicazione sulla banda larga* [doc. 13874/10] che istituisce un quadro coerente per conseguire gli obiettivi dell'agenda del digitale in materia di banda larga e, in particolare, indica i migliori metodi per promuovere gli investimenti pubblici e privati nelle reti a banda larga veloci e superveloci.

³ Doc. 9981/1/10.

2. La proposta RSPP mira a istituire un programma strategico quinquennale per promuovere una gestione efficiente dello spettro radio e, in particolare, garantire che sia reso disponibile entro il 2013 uno spettro radio sufficiente per la banda larga senza fili, che contribuirà a portare collegamenti veloci a persone in zone remote e a rendere disponibili servizi innovativi nell'UE.
3. Nel Consiglio TTE del 2 e 3 dicembre 2010, i ministri hanno proceduto a uno scambio di opinioni in merito alla proposta RSPP sulla base di una relazione sullo stato dei lavori⁴ e una serie di quesiti⁵ preparati dalla presidenza belga. In detto Consiglio⁶, i ministri:
- in linea generale, hanno accolto favorevolmente la proposta della Commissione, riconoscendo che lo spettro radio può offrire un importante contributo alla società del digitale, ai servizi senza fili veloci, alla ripresa economica, alla crescita, a posti di lavoro di alta qualità e alla competitività a lungo termine dell'UE;
 - hanno individuato le disposizioni sulla banda larga senza fili quali elementi principali e più urgenti della proposta, sebbene alcune delegazioni abbiano sottolineato che i termini proposti per la messa a disposizione dello spettro erano troppo ambiziosi;
 - hanno espresso alcune riserve relativamente alle azioni proposte nel settore della gestione dello spettro radio, come l'imposizione di obblighi in materia di copertura o altre condizioni connesse ai diritti d'uso, che dovrebbero essere soggetti a specifiche circostanze nazionali (sussidiarietà);
 - hanno compreso l'utilità della proposta di un inventario degli usi dello spettro radio nell'UE come strumento strategico potenzialmente utile, ma hanno messo in guardia circa la duplicazione degli sforzi, i costi connessi e la riservatezza delle informazioni;
 - hanno chiesto il sostegno dell'UE, ove necessario, per coordinare l'uso transfrontaliero dello spettro radio ma hanno altresì confermato le attuali modalità di trattativa circa le questioni connesse allo spettro radio nelle sedi internazionali.

⁴ Doc. 16832/10.

⁵ Doc. 16567/10.

⁶ Doc. 17068/10 (comunicato stampa).

4. Basandosi sul lavoro svolto in merito alla proposta RSPP durante la presidenza belga, il Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" ha esaminato la proposta più in dettaglio, sulla scorta di cinque argomenti specifici individuati dalla presidenza ungherese, ovvero: oggetto e campo di applicazione, concorrenza, termini, inventario, trattative internazionali. Nel capo seguente sono forniti ulteriori dettagli circa la posizione del Consiglio su questi argomenti.
5. A seguito del voto della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo del 12 aprile, il Parlamento, nella seduta plenaria dell'11 maggio, ha sostenuto fortemente la relazione del relatore Gunnar Hökmark. Con la relazione, il Parlamento intende contribuire a garantire uno spettro radio sufficiente per la banda larga senza fili, affinché l'Europa possa competere con altri attori globali e soddisfare la crescente richiesta, da parte di consumatori e imprese, di internet mobile con una serie di nuovi servizi. Il Parlamento sostiene l'obiettivo di rendere la banda di 800 MHz (790-862 MHz, anche nota come "dividendo digitale") disponibile per la banda larga senza fili entro il 1° gennaio 2013, fatte salve deroghe motivate.
6. Lo scopo della presente relazione sullo stato dei lavori è informare i ministri circa i progressi compiuti dagli organi preparatori del Consiglio nell'esame della proposta della Commissione. La relazione individua le principali aree di accordo ed evidenzia una serie di questioni circa le quali esiste un accordo di principio in seno al Consiglio ma la cui discussione proseguirà probabilmente nelle prossime trattative con il Parlamento.
7. Per mostrare l'alto livello di consenso emerso circa la proposta RSPP in sede di Consiglio dalla pubblicazione della proposta, avvenuta nel settembre 2010, si allega alla presente relazione sullo stato dei lavori un testo che indica in quali punti la maggioranza delle delegazioni desidera apportare modifiche alla proposta originaria della Commissione.

II. RISULTATI DEI LAVORI -- PRINCIPALI AREE DI ACCORDO

1. A seguito dell'esame della proposta RSPP e dello scambio di opinioni nel Consiglio TTE di dicembre 2010 nel corso della presidenza belga, e sulla base di un esame dettagliato dei diversi elementi della proposta nel corso della presidenza ungherese, è stato prodotto un testo di compromesso della presidenza, che si allega alla presente relazione sullo stato dei lavori. Il testo della presidenza riflette i punti nei quali la maggioranza degli Stati membri ritiene che siano necessarie modifiche alla proposta originaria della Commissione.
2. Obiettivo e campo di applicazione (articolo 1): le delegazioni hanno convenuto che l'RSPP dovrebbe effettivamente coprire tutti i settori delle politiche per il mercato interno che comportano l'uso dello spettro radio, come i servizi di comunicazioni elettroniche, ma anche la ricerca, lo sviluppo tecnologico e lo spazio, i trasporti, l'energia e gli audiovisivi. In linea con i commenti presentati dai ministri al Consiglio TTE del dicembre 2010, le delegazioni hanno insistito affinché l'RSPP non modificasse le disposizioni (relative allo spettro radio) contenute nel quadro normativo per i servizi di comunicazioni elettroniche, recentemente adottato. Per garantire la compatibilità e la coerenza giuridica, nell'RSPP sono stati inseriti ampi riferimenti alle pertinenti disposizioni di tale nuovo quadro normativo. Il testo dell'RSPP allegato, contempla ora anche la possibilità di prevedere misure nazionali intese a conseguire obiettivi di interesse generale, come nel caso della radiodiffusione in cui lo sviluppo di servizi innovativi continuerà a necessitare della disponibilità di spettro radio sufficiente, e a fini di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa, essendo quest'ultima una dimensione particolarmente importante per un certo numero di Stati membri nei quali le frequenze destinate alla banda larga senza fili sono utilizzate a fini di difesa.
3. Principi normativi generali (articolo 2) e obiettivi strategici (articolo 3): le delegazioni hanno convenuto di operare, all'interno della proposta, una distinzione tra principi normativi applicabili a tutte le politiche UE basate sullo spettro radio e principi specifici del settore delle comunicazioni elettroniche. Le delegazioni hanno in generale concordato con gli obiettivi strategici proposti, che dovrebbero concentrarsi sulle priorità del primo RSPP.

4. Miglioramento dell'efficienza e della flessibilità (articolo 4): le delegazioni hanno convenuto che vale la pena perseguire il miglioramento dell'efficienza e della flessibilità nell'uso dello spettro radio, e al contempo gli Stati membri non si sono detti disposti, in questa fase, ad andare oltre quanto concordato nel nuovo quadro normativo per i servizi di comunicazioni elettroniche, che a decorrere da maggio 2011 deve essere stato recepito negli Stati membri. Le delegazioni hanno confermato che la responsabilità delle procedure di autorizzazione e selezione degli operatori o di altri utenti dello spettro radio spetta agli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni del nuovo quadro normativo.
5. Concorrenza (articolo 5): la maggior parte delle delegazioni ha convenuto che si applicano le norme di concorrenza dell'UE e che il nuovo quadro normativo per i servizi di comunicazioni elettroniche contiene già disposizioni specifiche in materia di concorrenza. La maggior parte delle delegazioni ha ritenuto che problemi legati alla concorrenza potrebbero presentarsi principalmente in conseguenza di questioni relative allo spettro radio nel settore delle comunicazioni elettroniche, poiché è in questo settore che potrebbero verificarsi eventuali distorsioni della concorrenza derivanti dalla flessibilità, dal commercio e dall'accorpamento o da altri tipi di accumulo dei diritti di spettro radio. Per questi motivi, le delegazioni hanno convenuto di limitare le disposizioni dell'articolo in oggetto alle sole comunicazioni elettroniche e, ove pertinente, di fare opportuni riferimenti al nuovo quadro normativo per i servizi di comunicazioni elettroniche.
6. Spettro per la banda larga senza fili (articolo 6): le delegazioni hanno generalmente convenuto di confermare nell'RSPP gli impegni già assunti mediante le decisioni della Commissione intesi a garantire la disponibilità di spettro radio per le comunicazioni su banda larga senza fili. Hanno inoltre convenuto di completare, entro il 1° gennaio 2012, la procedura di autorizzazione per l'uso delle bande di frequenza designate in tre decisioni della Commissione⁷ e, entro il 1° gennaio 2013, quella per l'uso della banda di 800 MHz (il "dividendo digitale"), fatta salva la possibilità di deroghe richieste da molti Stati membri laddove problemi eccezionali di coordinamento nazionale, locale o transfrontaliero delle frequenze impediscano la disponibilità e l'uso della banda.

⁷ Decisioni della Commissione 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz), 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) e 2009/766/CE (900/1800 MHz).

7. Esigenze in materia di spettro delle politiche specifiche dell'Unione (articolo 7): le delegazioni hanno convenuto che la disponibilità dello spettro radio deve essere garantita per specifiche politiche dell'UE, quali GALILEO (il sistema civile globale di navigazione satellitare dell'UE), GMES (il programma dell'UE di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza), incolumità pubblica, protezione civile e soccorsi in caso di catastrofe e servizi di R&S.
8. Inventario dello spettro radio (articolo 8): in linea di principio, le delegazioni hanno riconosciuto il vantaggio della creazione di un unico documento di riferimento sull'uso dello spettro radio nell'UE, cioè l'"inventario dello spettro" oggetto di proposta. Convengono inoltre che la Commissione deve specificare quali informazioni dovrebbero essere rese disponibili dagli Stati membri ai fini della creazione dell'inventario. Tuttavia, si ritiene che la creazione dell'inventario comporti uno sforzo amministrativo e dei costi aggiuntivi. Per questi motivi, la maggior parte delle delegazioni ha concordato una formulazione modificata nella proposta, secondo la quale la Commissione svilupperebbe una metodologia per creare un inventario degli usi attuali dello spettro radio, sviluppando ulteriormente la legislazione esistente⁸ e con l'obiettivo di consentire la valutazione dell'efficienza tecnica e/o sociale degli usi attuali dello spettro radio e di contribuire a individuare le bande dello spettro che potrebbero essere adatte ad essere riorganizzate e le opportunità di condivisione dello spettro radio al fine di sostenere le politiche dell'UE.
9. Trattative internazionali (articolo 9): consapevoli della necessità di salvaguardare opportunamente gli interessi dell'UE nelle sedi internazionali in cui si discute dello spettro radio, le delegazioni hanno riconosciuto che potrebbe essere necessario innalzare il profilo dell'UE. Gli Stati membri non hanno ritenuto opportuno risolvere questa questione di carattere orizzontale nel contesto dell'RSPP. Le delegazioni hanno mantenuto nell'RSPP la possibilità che gli Stati membri richiedano l'assistenza dell'UE laddove la legislazione UE non possa essere attuata a causa di problemi di coordinamento delle frequenze.

⁸ Decisione della Commissione del 16 maggio 2007 relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità, 2007/344/EC.

III FASI SUCCESSIVE

1. Nell'attuale esame della proposta in oggetto nonché di altre proposte precedenti che riguardavano la disponibilità e l'uso dello spettro radio, come il nuovo quadro normativo per i servizi di comunicazioni elettroniche, le delegazioni nei diversi organi del Consiglio hanno mostrato una notevole solidarietà reciproca e hanno compiuto ogni sforzo per raggiungere un consenso sulle questioni più pertinenti, come emerge dall'allegato testo di compromesso. Gli organi preparatori del Consiglio hanno definito opinioni (pressoché) consensuali o maggioritarie in merito a tutte le questioni sollevate nella proposta RSPP e, per quanto concerne la presente relazione sullo stato dei lavori in sede di Consiglio circa la proposta RSPP, non vi sono importanti questioni in sospeso da rilevare.
2. A seguito dell'adozione, da parte del Parlamento in seduta plenaria, della relazione del relatore Hökmark, ci si attende che la Commissione presenti a breve la sua posizione sugli emendamenti del Parlamento o una proposta modificata. Su tale base, e dal momento che la proposta RSPP richiede la messa a disposizione dello spettro per la banda larga senza fili, i colegislatori, assistiti dalla Commissione, intendono chiarire le rispettive posizioni e procedere nei prossimi mesi a un ravvicinamento, al fine di raggiungere il prima possibile un accordo.

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE STABILISCE IL PRIMO PROGRAMMA RELATIVO ALLA POLITICA IN
MATERIA DI SPETTRO RADIO**

PROPOSTA DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

Articolo 1

Obiettivo e campo di applicazione

1. La presente decisione stabilisce un programma strategico **pluriennale (2011-2015)** in materia di spettro radio per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per garantire il funzionamento del mercato interno **nei settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le comunicazioni elettroniche, la ricerca, lo sviluppo tecnologico e lo spazio, i trasporti, l'energia e gli audiovisivi.**
2. La presente decisione non pregiudica la normativa vigente dell'UE, in particolare le direttive 2002/20/CE e 2002/21/CE, nonché la decisione n. 676/2002/CE e la direttiva 1999/5/CE, né le misure adottate a livello nazionale, in conformità al diritto dell'UE.
3. La presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello di UE o nazionale, in conformità al diritto dell'UE, per perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare relativi alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva.
4. La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa. Qualora la presente decisione riguardi lo spettro radio utilizzato da uno Stato membro esclusivamente e direttamente a fini di pubblica sicurezza e di difesa nella misura necessaria, lo Stato membro può continuare a usare tale banda di frequenza a fini di pubblica sicurezza e di difesa fino a quando i sistemi esistenti nella banda alla data di notifica della misura di armonizzazione non siano stati gradualmente aboliti. Tale Stato membro informa debitamente la Commissione in merito alla propria decisione.

Articolo 2

Principi normativi generali

1. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione in maniera trasparente, per garantire l'applicazione coerente dei seguenti principi normativi generali in tutta l'Unione:

[...]

[...]

- (a)[...] applicare il sistema di autorizzazione meno oneroso possibile in modo da potenziare al massimo la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;
- (b)[...] [...] **promuovere** il funzionamento del mercato interno, in particolare [...] **favorendo** una concorrenza effettiva;
- (c) **promuovere l'innovazione;**
- (d) **al momento della definizione delle condizioni tecniche per l'uso dello spettro, tenere pienamente conto della pertinente legislazione UE, anche relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici⁹;**
- (e) **promuovere, ove possibile, i principi di neutralità tecnologica e dei servizi nel diritto d'uso dello spettro.**

⁹ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

2. Per le comunicazioni elettroniche, oltre ai principi normativi generali definiti nel paragrafo 1, si applicano i seguenti principi specifici:

- (a) applicare i principi di neutralità tecnologica e dei servizi in conformità con l'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE e, ove possibile, il trasferimento o l'affitto di diritti individuali d'uso delle frequenze radio in conformità con l'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE in modo tale da promuovere l'efficienza d'uso dello spettro radio;**
- (b) promuovere, in conformità con gli articoli 8 bis e 9 della direttiva 2002/21/CE e con la decisione 676/2002/CE, l'armonizzazione dell'uso delle frequenze radio nel territorio dell'Unione, coerentemente con la necessità di garantirne un uso efficace ed efficiente.**

Articolo 3

Obiettivi strategici

Per focalizzare le priorità di questo primo programma **pluriennale**, gli Stati membri e la Commissione cooperano [...] per sostenere e [...] **conseguire** i seguenti obiettivi strategici:

- (a) incoraggiare la gestione e l'uso efficienti dello spettro radio per soddisfare al meglio la domanda crescente di uso delle frequenze;**
- (b)[...] [...] collaborare per garantire** tempestivamente uno spettro radio sufficiente e adeguato a sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione;

[...] ¹⁰

¹⁰ Questa lettera è stata spostata all'articolo 4, paragrafo 2.

- (c) [...] **agevolare l'accesso allo spettro radio** sfruttando i benefici delle autorizzazioni generali **per le comunicazioni elettroniche in conformità con l'articolo 5 della direttiva 2002/20/CE (direttiva "autorizzazioni")** [...];
- (d) mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva, in particolare nei servizi delle comunicazioni elettroniche, [...] **cercando di evitare, mediante correttivi** ex ante o [...] ex post, l'accumulo eccessivo di frequenze radio da parte di determinati operatori economici che nuoce in maniera significativa alla concorrenza;
- (e) ridurre la frammentazione del mercato interno migliorando il coordinamento e l'armonizzazione delle condizioni tecniche per l'uso e la disponibilità dello spettro radio, secondo quanto necessario [...];
- (f) **favorire lo sviluppo del mercato interno promuovendo le economie di scala a livello dell'Unione;**
- (g)[...] evitare le interferenze nocive o i disturbi dovuti ad altri apparecchi radioelettrici e non, **tra l'altro** agevolando l'elaborazione di norme [...] e accrescendo l'immunità dei ricevitori alle interferenze, tenendo conto in particolare dell'impatto cumulato dei volumi crescenti degli apparecchi e delle applicazioni radioelettriche senza fili.

[...]

Articolo 4

Miglioramento dell'efficienza e della flessibilità

[...]

- 1[...]. Gli Stati membri favoriscono, in cooperazione con la Commissione **e laddove opportuno**, l'uso collettivo dello spettro radio come l'uso condiviso dello spettro radio.
2. **Gli Stati membri e la Commissione cooperano per migliorare la flessibilità nell'uso dello spettro radio, per promuovere l'innovazione e gli investimenti, attraverso la possibilità di utilizzo delle nuove tecnologie ed il commercio dei diritti dello spettro radio¹¹;**
3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per **favorire l'elaborazione e l'armonizzazione [...] delle** norme relative alle attrezzature radioelettriche e ai terminali di telecomunicazioni nonché alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche eventualmente in base a mandati di normazione conferiti dalla Commissione agli organi di normazione pertinenti.
4. Gli Stati membri **si impegnano a** vigilare affinché le procedure e le condizioni di selezione siano tali da promuovere l'investimento e l'uso efficiente dello spettro radio.
- 5[...]. Qualora sia necessario per garantire l'uso effettivo dei diritti dello spettro radio ed evitare l'accumulo di quest'ultimo, gli Stati membri [...] **possono** adottare misure adeguate, [...] come sanzioni finanziarie o il ritiro dei diritti. **Tali misure sono stabilite e applicate in modo proporzionato, trasparente e non discriminatorio.**

¹¹ Il presente paragrafo è stato spostato dall'articolo 3, lettera b).

6. **Per i servizi di comunicazioni elettroniche, gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 2013 misure di attribuzione e di autorizzazione adeguate allo sviluppo dei servizi a banda larga, in conformità con la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva "autorizzazioni")¹².**
- 7[...]. Per evitare una eventuale frammentazione del mercato interno dovuta alle diverse procedure e condizioni di selezione applicabili alle bande di frequenze armonizzate attribuite ai servizi di comunicazioni elettroniche e che possono essere rese commerciabili ai sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, [...] **condivide le buone prassi** in merito alle condizioni e alle procedure di autorizzazione per tali bande [...].

[...]

Articolo 5

Concorrenza

1. Gli Stati membri [...] promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni di concorrenza sul mercato interno **per i servizi di comunicazioni elettroniche [...] in conformità con le direttive 2002/20/CE e 2002/21/CE, nonché con la decisione 676/2002/CE.**

¹² GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

2. Per **promuovere [...] una concorrenza effettiva per i servizi di comunicazioni elettroniche [...]**, gli Stati membri possono adottare tra l'altro le seguenti misure, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza **e delle misure adottate dagli Stati membri per conseguire un obiettivo di interesse generale in conformità con l'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva 2002/21/CE.**
- (a) gli Stati membri possono limitare la quantità di spettro radio per il quale concedono diritti d'uso a un operatore economico o possono imporre condizioni ai suddetti diritti d'uso, come l'offerta di accesso all'ingrosso, in talune bande o in taluni gruppi di bande con caratteristiche simili, ad esempio le bande sotto 1 GHz attribuite ai servizi di comunicazioni elettroniche;
 - (b) gli Stati membri possono rifiutare di concedere tali nuovi diritti o di autorizzare tali nuovi usi per determinate bande o possono imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti di uso o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio [...] **per evitare la [...] distorsione della concorrenza dovuta a eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio;**
 - (c) gli Stati membri possono vietare o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti di uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo nazionale o comunitario delle operazioni di concentrazione, nel caso in cui ciò possa pregiudicare in modo significativo la concorrenza;
 - (d) gli Stati membri possono modificare i diritti esistenti, in conformità con l'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE quando ciò si renda necessario per porre rimedio ex post [...] **alla distorsione della concorrenza dovuta a eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio.**

3. Gli Stati membri vigilano affinché le procedure di autorizzazione e selezione **per i servizi di comunicazioni elettroniche** [...] promuovano la concorrenza effettiva **a vantaggio dei cittadini, dei consumatori e delle imprese dell'UE.**

Articolo 6

Spettro per comunicazioni su banda larga senza fili

1. [...] Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, prendono tutte le misure necessarie per garantire **la disponibilità** [...] di spettro radio sufficiente per copertura e capacità **per i servizi di comunicazioni elettroniche in ciascuno Stato membro dell'Unione** per [...] **consentire** che le applicazioni senza fili possano effettivamente contribuire alla realizzazione dell'obiettivo consistente nell'assicurare a tutti i cittadini un accesso su banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020.
2. **Al fine di promuovere una più ampia disponibilità dei servizi a banda larga senza fili a vantaggio dei cittadini e dei consumatori dell'UE**, gli Stati membri **completano** entro il 1° gennaio 2012 **la procedura di autorizzazione per le bande** [...] designate dalle decisioni della Commissione 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz), 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) e 2009/766/CE (900/1800 MHz) [...].
3. Entro il 1° gennaio 2013 gli Stati membri **completano la procedura di autorizzazione per mettere** la banda a 800 MHz a disposizione dei servizi di comunicazione elettronica in conformità con le condizioni tecniche armonizzate fissate ai sensi della decisione 676/2002/CE. Negli Stati membri in cui, a causa di circostanze nazionali o locali di carattere eccezionale **o di problemi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze**, sia impossibile mettere la banda a disposizione la Commissione autorizza deroghe specifiche fino alla **fine del 2015 su richiesta debitamente motivata dello Stato membro in questione.**

Qualora dopo la fine del 2015 persistano con uno o più paesi, compresi i paesi in via di adesione o candidati, problemi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze tali da impedire la disponibilità della banda di 800 MHz, la Commissione può autorizzare deroghe eccezionali su base annuale fino all'eliminazione di tali ostacoli. Il presente paragrafo si applica anche ai problemi di coordinamento dello spettro radio nella Repubblica di Cipro dovuti al fatto che al governo di Cipro è impedito l'esercizio di un effettivo controllo su parte del suo territorio.

Qualora sia stata concessa la deroga di cui al primo e secondo comma, lo Stato membro in questione garantisce che l'uso della banda di 800 MHz non impedisce la disponibilità di tale banda per i servizi di comunicazioni elettroniche diversi dalla radiodiffusione negli Stati membri limitrofi. [...]

4. Gli Stati membri **promuovono** [...], in cooperazione con la Commissione, l'accesso ai servizi a banda larga [...] che utilizzano la banda 790-862 MHz (800 MHz) [...] in zone scarsamente popolate [...]; in questo modo essi valutano quali siano i modi per garantire che la liberazione della banda di 800 MHz non incida negativamente sugli utenti dei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) e, **ove opportuno** [...], adottano [...] misure a tal fine.
5. La Commissione, **in stretta cooperazione con gli Stati membri**, è invitata ad adottare come priorità misure adeguate [...] per garantire che gli Stati membri autorizzino **il trasferimento o l'affitto** [...] dei diritti di uso delle frequenze nell'Unione per **una o più delle** bande armonizzate 790-862 MHz (la "banda 800 MHz"), 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz e 3,4-3,8 GHz.

6. [...] **Gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione** [...] la disponibilità di spettro radio [...] **sufficiente** per la fornitura di servizi armonizzati via satellite, **compreso** un accesso alla banda larga che coprirà tutto il territorio dell'Unione, comprese le regioni più lontane, con una banda larga che permetta l'accesso a internet [...].

Articolo 7

Esigenze in materia di spettro delle politiche specifiche dell'Unione

1. Gli Stati membri e la Commissione vigilano sulla disponibilità dello spettro radio e sulla protezione delle frequenze radio necessarie per il monitoraggio dell'atmosfera e della superficie della Terra, per lo sviluppo e lo sfruttamento delle applicazioni spaziali e il miglioramento dei sistemi di trasporto, in particolare per il sistema globale di navigazione satellitare GALILEO, il programma di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) e i sistemi intelligenti di sicurezza e gestione dei trasporti;
2. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione esegue studi [...] che contribuiscono all'attuazione di una politica di basse emissioni di carbonio, economizzando l'energia nell'uso dello spettro radio, [...] **e prende in considerazione la possibilità di** mettere frequenze radio a disposizione di tecnologie senza fili che possano aumentare il risparmio di energia, come le reti e i sistemi di misurazione intelligenti;
3. Se necessario, la Commissione [...] **favorisce, in cooperazione con gli Stati membri**, la messa a disposizione di una porzione dello spettro radio sufficiente, in condizioni armonizzate, per permettere lo sviluppo di servizi legati alla sicurezza e la libera circolazione delle pertinenti attrezzature, nonché lo sviluppo di soluzioni innovative interoperabili nel settore dell'incolumità e protezione pubblica, della protezione civile e dei soccorsi d'emergenza;

4. Gli Stati membri e la Commissione collaborano con la comunità scientifica **per** individuare un certo numero di iniziative di ricerca e di sviluppo e di applicazioni innovative che possono avere un'incidenza socio economica rilevante e/o un certo potenziale per gli investimenti e **tengono conto delle esigenze in materia di spettro di tali applicazioni.**
[...]

Articolo 8

*Inventario [...] degli usi attuali dello spettro radio e **monitoraggio** delle esigenze emergenti*

1. [...] Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi della decisione della Commissione relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità (decisione 2007/344/CE), [...] la Commissione sviluppa, in cooperazione con gli Stati membri, una metodologia per creare un inventario delle attuali modalità d'uso dello spettro, ai sensi della decisione "spettro radio" 676/2002/CE, tenendo pienamente conto del parere del gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG)¹³.

¹³ Istituito dalla decisione **2002/622/CE** modificata dalla decisione **2009/978/CE**.

2. L'inventario di cui al paragrafo 1 permette di valutare l'efficacia tecnica delle attuali modalità d'uso dello spettro radio [...] **e aiuta a individuare le bande dello spettro radio che potrebbero essere adatte alla riorganizzazione** e le opportunità di condivisione dello spettro radio **al fine di sostenere le politiche dell'UE di cui alla presente decisione.** [...] **Tale valutazione** tiene conto delle esigenze future dello spettro radio basandosi sulle domande dei consumatori e degli operatori e della possibilità di soddisfare tali esigenze.
3. L'inventario di cui al paragrafo 1 elenca i vari tipi di uso dello spettro radio da parte del settore pubblico e del settore privato e, **ove necessario**, permette di individuare le bande di frequenza che potrebbero essere [...] **designate** per garantire un uso più efficace, promuovere l'innovazione e rafforzare la concorrenza sul mercato interno, **studiare nuove modalità di accesso dinamico allo spettro radio**, nell'interesse degli utenti del settore pubblico e del settore privato, tenendo conto al tempo stesso dei potenziali effetti positivi e negativi sugli utenti esistenti di tali bande.

Articolo 9

Trattative internazionali

[...]

[...]

[...]

- 1[...]. L'Unione [...] **assiste gli Stati membri** che ne fanno richiesta **fornendo loro** un sostegno **giuridico**, politico e tecnico [...] [...] per risolvere i problemi inerenti al coordinamento dello spettro radio [...] **con i paesi confinanti con l'Unione compresi i paesi candidati e in via di adesione, in modo tale che gli Stati membri in questione possano rispettare gli obblighi a loro incombenti in base alla legislazione dell'Unione.**

Nel fornire tale assistenza, l'UE si serve di tutti i suoi poteri giuridici e politici per promuovere l'attuazione delle politiche dell'Unione. L'Unione sostiene inoltre gli sforzi dei paesi terzi per attuare una gestione dello spettro radio che sia compatibile con quella dell'Unione, in modo da tutelare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di spettro radio.

- 2[...]. Quando conducono trattative con i paesi terzi **in un contesto bilaterale o multilaterale**, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi a loro incombenti in base alla legislazione dell'Unione. Nel caso in cui firmino o accettino eventuali obblighi internazionali nel settore dello spettro radio, gli Stati membri accompagnano alla loro firma o a qualsiasi altro atto di accettazione una dichiarazione congiunta nella quale precisano che attueranno detto accordo o impegno internazionale conformemente agli obblighi a loro incombenti in base ai trattati.

Articolo 10

Cooperazione tra i vari organi

1. La Commissione e gli Stati membri cooperano per consolidare l'ambito istituzionale attuale e promuovere il coordinamento della gestione dello spettro radio a livello dell'Unione, in particolare per questioni concernenti direttamente due o più Stati membri, per sviluppare il mercato interno e assicurare la piena realizzazione degli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dello spettro radio. [...] [...]

2. La Commissione e gli Stati membri [...] **incoraggiano** gli organismi di normazione, la CEPT [...], il Centro comune di ricerca della Commissione e **tutte le parti coinvolte a** cooperare strettamente [...] sulle questioni tecniche [...] per **promuovere** [...] un'utilizzazione efficace dello spettro radio. A tal fine essi assicurano il mantenimento di un collegamento coerente tra la gestione dello spettro radio e la normazione, in modo da rafforzare il mercato interno.

Articolo 11

Consultazione pubblica

La Commissione organizza, quando necessario, consultazioni pubbliche destinate a raccogliere i punti di vista di tutte le parti interessate e quelle dell'opinione pubblica sull'utilizzazione dello spettro radio nell'Unione.

Articolo 12

Relazioni

La Commissione esamina entro il 31 dicembre 2015 l'applicazione del presente programma in materia di spettro radio e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività svolte e le misure adottate in applicazione della presente decisione.

Articolo 13

Notifica

Gli Stati membri applicheranno tali orientamenti politici ed obiettivi entro il 1° luglio 2015 salvo se altrimenti disposto negli articoli precedenti.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per procedere all'esame dell'applicazione della presente decisione.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.